

## Il Consiglio di Stato

### Richiamate:

- la Legge federale sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) del 28 settembre 2012 (artt. 6, 19, 21 e 40);
- la Legge cantonale sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria, LSan) del 18 aprile 1989 (artt. 26, 40b, 41, 42 e 40b, 53 – 64);
- le Ordinanze federali in tema di COVID-19, con particolare riferimento all'Ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza 3 COVID-19) del 19 giugno 2020;

viste le decisioni del Consiglio federale del 2 e del 16 febbraio 2022 di revoca della maggior parte delle misure di protezione contro il COVID-19, compresa la fine della situazione particolare con la scadenza della relativa Ordinanza sui provvedimenti per combattere l'epidemia di COVID-19 nella situazione particolare (Ordinanza COVID-19 situazione particolare, del 16 febbraio 2022) a decorrere dal 31 marzo 2022;

considerato che nell'ambito degli allentamenti decisi è stato tra l'altro revocato l'obbligo di certificato per l'accesso a manifestazioni e strutture aperte al pubblico ed è stata adeguata anche la strategia di test, rivedendo di fatto la raccomandazione generale e il finanziamento dei test ripetuti nelle aziende e mantenendone il finanziamento solo all'interno delle strutture sanitarie e medico-sociali;

rilevati i tassi di vaccinazione raggiunti tra il personale attivo nelle strutture sanitarie e sociosanitarie per anziani e invalidi nonché tra la popolazione, specialmente le categorie con il più alto rischio di afferire a queste strutture, e tenuto conto anche della minor probabilità di decorsi gravi in caso di contagio con la variante Omicron, ora in circolazione;

preso atto che il personale a contatto diretto con pazienti o residenti è comunque ancora tenuto ad indossare una mascherina durante l'esercizio della propria professione, come previsto dalle Direttive del Medico cantonale, diminuendo così il rischio di contagio;

esaminata la situazione epidemiologica recente che, seppur condizionata, come prevedibile, dagli allentamenti decretati con conseguente nuovo aumento dei contagi e delle ospedalizzazioni, sembra tendere ad una certa stabilizzazione a livelli sostenibili per il sistema sanitario;

sentito il Medico cantonale e consultati gli specialisti e referenti del settore;

su proposta del Dipartimento della sanità e della socialità;

**risolve:**


1. La risoluzione governativa n. 4311 dell'8 settembre 2021, con cui è in particolare stato disposto l'obbligo di esibire un certificato COVID o di partecipare a un programma di test mirati e ripetuti organizzati in azienda per il personale a contatto stretto con pazienti, residenti o utenti delle strutture sanitarie e sociosanitarie, dei centri diurni per anziani o per invalidi, delle strutture residenziali per tossicodipendenti e dei servizi di assistenza e cura a domicilio, viene revocata a decorrere dal 1° aprile 2022.
2. Il personale attivo nelle strutture sanitarie e sociosanitarie per anziani e invalidi nonché nei centri diurni, nei servizi nel campo delle tossicomanie e nei servizi di assistenza e cura a domicilio, continua a attenersi rigorosamente alle buone pratiche di igiene, disinfezione delle mani, uso corretto dei dispositivi di protezione e distanziamento interpersonale, laddove possibile.
3. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e invalidi nonché i centri diurni, i servizi nel campo delle tossicomanie e i servizi di assistenza e cura a domicilio possono, se lo ritengono, continuare a offrire test mirati e ripetuti ai propri dipendenti. I test devono essere effettuati in conformità all'Ordinanza 3 COVID-19.
4. La partecipazione ai test mirati e ripetuti da parte del personale avviene su base volontaria ed è aperta ai collaboratori non vaccinati così come a quelli vaccinati in maniera parziale o completa.
5. La presente risoluzione entra in vigore il 1° aprile 2022.
6. La presente risoluzione è pubblicata sul Foglio ufficiale e in forma elettronica nel sito del Cantone.
7. In quanto contenente disposizioni di carattere generale e astratto, contro la presente risoluzione è data facoltà di ricorso al Tribunale federale nel termine di 30 giorni dall'intimazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
8. Intimazione:
  - Direzioni sanitarie e amministrative delle strutture sanitarie e sociosanitarie per anziani e invalidi, dei servizi di assistenza e di cura a domicilio, dei centri diurni per anziani (terapeutici e socio-assistenziali) e invalidi e delle strutture residenziali per tossicodipendenti (per il tramite dell'Ufficio del medico cantonale)
  - Servizi di pronto intervento (per il tramite dell'Ufficio del medico cantonale)
  - Ordini e associazioni professionali: OMCT, OMDCT, OFCT, ASI (per il tramite dell'Ufficio del medico cantonale)

Comunicazione:

- Consiglio di Stato (decs-dir@ti.ch; dt-dir@ti.ch; dss-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
- Presidente del Gran Consiglio (sgc@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Divisione dell'azione sociale e delle famiglie (dss-dasf@ti.ch)
- Ufficio del medico cantonale (dss-umc@ti.ch)
- Area di gestione sanitaria (dss-ags@ti.ch)
- Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio (dss-uacd@ti.ch)
- Ufficio degli invalidi (dss-ui@ti.ch)

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente



Manuele Bertoli

Il Cancelliere



Arnaldo Coduri